

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1686 del 14/04/2020
Oggetto	DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE - DITTA WALVOIL SPA DI BIBBIANO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1713 del 10/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattordici APRILE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.7790/2020

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 - Ditta **"WALVOIL Spa" - Bibbiano.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della Legge della Regione Emilia-Romagna n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta **"WALVOIL Spa"** avente sede legale in comune di **Reggio Emilia – Via Adige n.13/d** - Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **Bibbiano – Via A. Secchi n.10-10A-10R** - Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di **produzione di componenti oleodinamici** acquisita da ARPAE al PG/33715 del 2/03/2020;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto PG/48045 del 30/03/2020;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Bibbiano in data 18/03/2020 al PG/42706;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";

- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**WALVOIL Spa**" ubicato nel comune di **Bibbiano – Via A. Secchi n.10-10A-10R** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE con DET-AMB-2017-4887 del 14/09/2017 modificata successivamente con DET-AMB-2019-182 del 16/01/2019;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;

- Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"WALVOIL Spa"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione di componenti oleodinamici** ubicati in Comune di **Bibbiano – Via A. Secchi n.10-10A-10R** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.27 – TEM

EMISSIONE N.42 – SBAVATURA TERMICA

EMISSIONE N.43 – IDROPULTRICE LAVAGGIO ATTREZZATURE

EMISSIONE N.44 – BANCO CONTROLLO QUALITA' VERIFICA CONTAMINAZIONE

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **29 Giugno 2020** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **6 Luglio 2020**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	BANCHI DI COLLAUDO COMPONENTI E LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI	25000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E3	LAVORAZIONI MECCANICHE E BANCHI DI COLLAUDO COMPONENTI	25000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E4	LAVORAZIONI MECCANICHE, BANCHI DI COLLAUDO COMPONENTI E POSTAZIONE LAVAGGIO	25000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare/nebbie oleose COV (Come C-Tot)	< 10 < 75	(1)
E6	TUNNEL DI SOFFIAGGIO PEZZI (LAVAGGIO FINITURA)	2500	Oltre il colmo del tetto	16	Sostanze Alcaline Na2O Fosfati PO4 Ammoniacale come NH4	< 5 < 5 < 5	
E7	BRUCIATORE A GAS METANO (160.000 Kcal/h)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E8	FOSFOSGRASSAGGIO	2000	Oltre il colmo del tetto	16	Sostanze Alcaline Na2O Fosfati PO4 Ammoniacale come NH4	< 5 < 5 < 5	
E9	LAVAGGIO	2000	Oltre il colmo del tetto	16	Sostanze Alcaline Na2O Fosfati PO4 Ammoniacale come NH4	< 5 < 5 < 5	
E10	BRUCIATORE A GAS METANO (120.000 Kcal/h)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E11	ASCIUGATURA	2000	Oltre il colmo del tetto	16	-----	-----	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E12	CABINA DI VERNICIATURA RECIPROCATORE N.1	9000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (come COT)	< 3 < 50	
E13	CABINA DI VERNICIATURA RECIPROCATORE N.2	9000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (come COT)	< 3 < 50	
E14	CABINA DI VERNICIATURA RITOCCHI MANUALI	9000	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (come COT)	< 3 < 50	
E15	BRUCIATORE A GAS METANO (100.000 Kcal/h)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E16	APPASSIMENTO	3000	Oltre il colmo del tetto	16	COV (come COT)	< 50	
E17	CABINA DI VERNICIATURA SMALTO	13500	Oltre il colmo del tetto	16	Materiale particellare COV (come COT)	< 3 < 50	
E18	BRUCIATORE A GAS METANO (200.000 Kcal/h)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E19	FORNO COTTURA	3000	Oltre il colmo del tetto	16	COV (come COT)	< 50	
E20	RAFFREDDAMENTO (I STADIO)	14000	Oltre il colmo del tetto	16	COV (come COT)	< 50	
E21	BRUCIATORE A GAS METANO (350.000 Kcal/h)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i.					
E22	RAFFREDDAMENTO (II STADIO)	14000	Oltre il colmo del tetto	24	COV (come COT)	< 50	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E23	MACCHINE UTENSILI	11000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
	N.1 LAVATRICE			Salt	-----	-----	
E24	MACCHINE UTENSILI (RETTIFICHE)	22000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E25	MACCHINE UTENSILI (RETTIFICHE LAPPATURA)	15000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
E26	MACCHINE UTENSILI	18000	Oltre il colmo del tetto	24	Materiale particellare/nebbie oleose	< 10	
	N.1 LAVATRICE			Salt	-----	-----	
E27	TEM	1000	Oltre il colmo del tetto	Funzionamento in caso di fermo di E42	Materiale particellare Ammoniaca COV (come COT) Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 10 < 15 < 150 < 350 < 35	(2)
E28	TEM	IMPIANTO DISMESSO - EMISSIONE ELIMINATA					
E29	TEMPRA	5000	Oltre il colmo del tetto	4	Materiale particellare COV (come COT) Monossido di carbonio	< 10 < 50 < 100	
E30	SFIATO EVACUAZIONE CALORE CARICATORI AUTOMATICI	IMPIANTO DISMESSO - EMISSIONE ELIMINATA					
E31÷E34	RICAMBIO ARIA LOCALE COMPRESSORI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E35÷E38	RICAMBIO ARIA LOCALE FRIGORIFERI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E39	LAVAGGIO ATTREZZATURE	1500	Oltre il colmo del tetto	< 1	----	-----	(3)

E40	LAVAGGIO AD ALCOLI MODIFICATI	10	Oltre il colmo del tetto	< 1	----	-----	(4)
E41	RICAMBIO ARIA LOCALE FILTRAZIONE ACQUA EMULSIONATA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
E42	SBAVATURA TERMICA	3000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale particellare COV (come COT) Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 10 < 150 < 350 < 35	(5)
E43	IDROPULTRICE LAVAGGIO ATTREZZATURE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E44	BANCO CONTROLLO QUALITA' VERIFICA CONTAMINAZIONE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
(1) Per il parametro COV, considerato che l'Azienda dichiara un utilizzo "occasionale" della postazione di lavaggio, la stessa é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli periodici. I controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro su cui verranno annotati i consumi settimanali o mensili dei solventi utilizzati.							
(2) Per tale emissione, visto il suo funzionamento limitato al fermo della sbavatrice termica E42, la Ditta é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06 e dagli autocontrolli periodici.							
(3) Per tale emissione, considerato il funzionamento saltuario della postazione di lavaggio, non sono fissati limiti di emissione e i controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro su cui verranno annotati i consumi settimanali o mensili dei solventi utilizzati.							
(4) Per tale emissione, viste le caratteristiche della stessa e considerato il suo funzionamento saltuario, non sono fissati limiti di emissione e i controlli saranno effettuati sulla base dell'esame del registro su cui verranno annotati i consumi settimanali o mensili dei solventi utilizzati.							
(5) Per tale emissione, viste le sue caratteristiche, la Ditta é tenuta ad effettuare, solo in fase di collaudo, per i parametri COV, ossidi di azoto e ossidi di zolfo gli autocontrolli previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D.Lgs.152/06.							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, del materiale perticellare/nebbie oleose, delle sostanze alcaline, dei fosfati, dei COV (come C-Tot), degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del monossido di carbonio e dell'ammoniaca devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) L'attività di verniciatura, appassimento e cottura deve essere svolta in cabine o ambienti chiusi o separati, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano.

3) Le portate d'aria espulse, una volta fissate le dimensioni delle cabine o ambienti in relazione ai pezzi da verniciare e al tipo e modalità di applicazione dei prodotti vernicianti, dovranno essere in rapporto diretto con una velocità dell'aria in cabina o nell'ambiente e precisamente:

- applicazione manuale 0,4-0,6 m/s.
- applicazione automatica 0,3-0,4 m/s.

- 4) Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti.
- 5) Il **consumo giornaliero** consentito di prodotti vernicianti a base acquosa è fissato in quantità minore o uguale a **235 Kg**.
- 6) Devono essere impiegati solo prodotti vernicianti con contenuto di cosolvente organico non superiore al 20% in massa della fase solvente.
- 7) I **consumi giornalieri o settimanali o mensili** dei prodotti vernicianti a base acquosa utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 8) Il **consumo annuale** consentito di solvente nelle postazioni di lavaggio E4-E39-E40 è fissato in quantità minore o uguale a **952 Kg**
- 9) I **consumi settimanali o mensili** di solvente utilizzati nelle suddette postazioni, validati dalle relative fatture d'acquisto devono essere registrati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ARPA territorialmente competente e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- 10) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.1 – 3 – 4 (limitatamente al parametro materiale particellare/ nebbie olesose) - 6 – 8 – 9 – 23 – 24 – 25 – 26 – 42 (limitatamente al parametro materiale particellare) ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 19 – 20 – 22 - 29.
- 11) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.
- 12) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 13) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con atto PG/33715 del 2/03/2020.
- 14) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

15) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

16) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

17) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Lo scarico in oggetto è costituito da acque di raffreddamento, acque da controlavaggio dell'addolcitore e acque meteoriche di prima pioggia che sono classificate dal vigente Regolamento di Servizio di fognatura e depurazione e dalla DGR 1053 del 09/06/2003 come acque reflue industriali assimilate alle domestiche per qualità e quantità.

Prescrizioni

1. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 1, punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n.1053/2003.
2. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
3. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
4. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
5. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
6. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
7. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli di materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
8. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
9. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
10. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 2.
11. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
12. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al rispetto dei limiti di rumore allegata, redatta e firmata da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, risulta che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.